

Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26 luglio 2000 (stralcio)

... - Richiesta di chiarimenti.-

Con riferimento ai quesiti posti con la nota indicata a margine, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base dei pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

...

Quesito n. 3

Punto 1 DM 9/4/94

Si chiede di conoscere se gli edifici indicati con il termine di studentati sono da considerare come strutture turistico-alberghiere o come normali civili abitazioni equiparate quindi ai condomini ed in quale punto del D.M. 16 febbraio 1982 debbano essere compresi.

Risposta Ministero

Si ritiene che gli "studentati", fermo restando l'osservanza delle misure tecniche stabilite dal D.M. 9 aprile 1994, sono da considerarsi strutture turistico alberghiere, e pertanto soggetti ai controlli di prevenzione incendi, se superano i 25 posti letto.

Quesito n. 4

Punto 8.2.1 – DM 9/4/94

Si chiede di conoscere se è possibile l'installazione di cucine a servizio di ogni singolo piano in considerazione che al punto di cui trattasi è prescritto che gli impianti termici siano di tipo centralizzato.

Risposta Ministero

Si conferma l'impossibilità di installare cucine a servizio di singoli piani eccettuato che per gli impianti individuali di riscaldamento/cottura a uso delle singole unità abitative nei villaggi albergo e nelle residenze turistico alberghiere.

Su conforme parere del Comitato Centrale tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si conferma che i locali nei quali sono installati impianti di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso, ivi compresi i locali cucina, devono avere vani di aerazione permanentemente aperti.